

Pubblicato il 15/04/2026

N. 01064 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 942 del 2024, proposto da Elvezia Mammone, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito e Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Irfis Finsicilia S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Grazia Emanuele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile 182;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- del provvedimento trasmesso il 6/5/2024, di revoca del finanziamento agevolato di € 25.000 in precedenza concesso;
- dell'atto trasmesso il 14/6/2024, con il quale si invita alla restituzione dell'importo di € 22.050,62;
- ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento;
- ove occorra, della nota dell'agenzia delle entrate dell'11/4/2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e IRFIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1 – Con ricorso depositato il 5 luglio 2024, Elvezia Mammone ha chiesto al TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del 6 maggio 2024 con cui IRFIS Finsicilia S.p.A. ha disposto la revoca del finanziamento agevolato di € 25.000,00 concesso in suo favore, con conseguente decadenza dal beneficio del termine; del successivo atto del 14 giugno 2024 con cui è stata richiesta la restituzione della somma di €. 22.050,62; della comunicazione di avvio del procedimento del 10 gennaio 2024; della nota dell'Agenzia delle Entrate dell'11 aprile 2023; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto segue.

- Con l'art. 10 della L.R. Sicilia n. 9/2020 veniva istituito il Fondo Sicilia presso IRFIS per sostenere operatori economici colpiti dalla crisi pandemica; la ricorrente partecipava alla procedura con istanza dell'8 settembre 2021, dichiarando l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016; il finanziamento di € 25.000,00 veniva concesso e poi erogato il 29 ottobre 2021.

- In data 10 gennaio 2024 IRFIS comunicava l'avvio del procedimento di revoca, sulla base di verifiche dell'Agenzia delle Entrate che segnalavano presunte violazioni tributarie, sia definitive sia non definitive, pur con espressa riserva circa la possibile esistenza di pagamenti, rateizzazioni o rottamazioni non note.

- Con provvedimento del 6 maggio 2024 IRFIS disponeva la revoca del finanziamento, ritenendo non veritiere le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito all'assenza di violazioni gravi della legislazione tributaria ex art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016; seguiva la richiesta restitutoria del 14 giugno 2024 per € 22.050,62.

Svolta questa premessa in fatto la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso. In primo luogo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell'avviso pubblico e dell'art. 2953 c.c., sotto il profilo della falsità dei presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che le pretese violazioni definitivamente accertate e non dichiarate risultano inesistenti, in quanto talune cartelle sono ampiamente prescritte, altre sono successive alla dichiarazione resa e altre ancora risultano già estinte mediante pagamento o definizione agevolata. Ne deriverebbe l'insussistenza sia della violazione tributaria sia della pretesa dichiarazione mendace.

In secondo luogo, è stata dedotta l'illegittimità dell'operato amministrativo anche con riferimento alle violazioni non definitivamente accertate, evidenziandosi come tali situazioni, oltre a essere temporalmente successive alla dichiarazione, non integrino comunque presupposti idonei a fondare un giudizio negativo sull'affidabilità della ricorrente. Sotto questo profilo è stata inoltre sottolineata la natura non automatica

della causa escludente relativa alle violazioni non definitivamente accertate e la necessità di una motivata valutazione dell'incidenza delle irregolarità sull'integrità professionale.

Infine, è stata dedotta la violazione dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, per difetto dei presupposti della revoca e carenza di motivazione. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che IRFIS si sarebbe limitata a recepire acriticamente le risultanze dell'Agenzia delle Entrate, senza svolgere un'autonoma istruttoria e senza verificare la reale sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di autotutela, con conseguente illegittimità derivata anche degli atti consequenziali, tra cui la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta restitutoria.

2 – Si è costituita in giudizio IRFIS Finsicilia S.p.A. in data 23 luglio 2024.

Successivamente, con memoria depositata il 29 agosto 2024, la predetta amministrazione ha svolto le proprie difese, eccependo anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto, successiva alla concessione ed erogazione del finanziamento, con conseguente configurabilità di una posizione di diritto soggettivo e devoluzione della cognizione al giudice ordinario.

Nel merito, la resistente ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, evidenziando come la revoca trovi fondamento nelle disposizioni dell'Avviso pubblico e nella normativa di settore, che impongono la decadenza delle agevolazioni in caso di dichiarazioni non veritiere. Ha ribadito che l'accertamento della regolarità fiscale compete esclusivamente all'Agenzia delle Entrate e che l'amministrazione procedente è vincolata alle risultanze di tale accertamento, senza possibilità di autonoma valutazione o disapplicazione.

IRFIS ha inoltre contestato le deduzioni della ricorrente in ordine alla pretesa inesistenza delle violazioni, rilevando che la stessa non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento, rateizzazione o estinzione dei debiti tributari né in sede

procedimentale né in giudizio, e che, in ogni caso, la presenza di violazioni definitivamente accertate integra di per sé causa ostativa ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

È stata altresì esclusa la sussistenza di vizi motivazionali, atteso che il provvedimento di revoca risulta adeguatamente motivato mediante richiamo alle risultanze dell'Agenzia delle Entrate, ritenute vincolanti, e adottato nel rispetto delle garanzie partecipative, essendo stata previamente comunicata l'avvio del procedimento.

3 – L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio in data 9 luglio 2024 e con successiva memoria depositata il 1° settembre 2024, ha svolto le proprie difese, chiedendo il rigetto del ricorso.

In diritto, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, richiamando l'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui costituiscono causa di esclusione le violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi fiscali. Ha evidenziato che, nel caso di specie, risultavano debiti tributari di importo rilevante, tra cui una cartella superiore a € 38.000,00, derivante da accertamenti divenuti definitivi. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, l'Agenzia ne ha dedotto l'infondatezza, rilevando che gli atti impositivi erano stati notificati e iscritti a ruolo nei termini di legge e che, in ogni caso, i crediti tributari sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale. Ha inoltre sottolineato che la ricorrente non aveva impugnato gli atti impositivi, con conseguente definitività delle pretese fiscali. L'Agenzia ha altresì evidenziato che la ricorrente, rendendo una dichiarazione non veritiera in ordine alla propria posizione fiscale, si è posta in contrasto con quanto richiesto dalla normativa e dall'avviso pubblico, integrando così i presupposti per la revoca del beneficio.

4 – Con ordinanza del 6 settembre 2024 il TAR Sicilia – Palermo ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del *fumus boni juris*.

5 – È seguito lo scambio tra le parti delle memorie conclusionali e di replica e all'udienza pubblica del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.

6 – *In limine litis* deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Irfis, la quale si rivela infondata.

La struttura della misura agevolativa in esame prevedeva che la verifica dei requisiti di ammissione fosse effettuata successivamente alla presentazione della domanda, sulla base delle autodichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Ne consegue che il successivo controllo svolto dall'amministrazione non attiene alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento, né all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'atto di concessione, bensì alla verifica della sussistenza originaria dei presupposti per l'accesso al beneficio di legge. Pertanto, l'attività posta in essere dall'amministrazione si colloca, interamente, nella fase pubblicistica di selezione e verifica dei requisiti di ammissione, ancorché svolta in un momento successivo all'erogazione del finanziamento, e si sostanzia nell'esercizio di poteri autoritativi di controllo e di ritiro del provvedimento concessorio per difetto dei presupposti dichiarati. Ne consegue che la posizione giuridica del ricorrente ha natura di interesse legittimo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, che risulta quindi correttamente adito.

7 – Ciò posto, il ricorso è infondato.

7.1 – La revoca del finanziamento trae origine dalla circostanza che l'amministrazione, dopo aver concesso il beneficio sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, ha successivamente verificato che tali dichiarazioni non corrispondevano al vero.

In particolare, al momento della presentazione della domanda la ricorrente aveva dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del

d.lgs. 50/2016, e quindi, in sostanza, di essere in regola (tra le altre cose) con i propri obblighi fiscali.

In particolare, dal controllo effettuato sono risultate a carico della ricorrente le seguenti violazioni definitivamente accertate:

“- cartella di pagamento n. 29920220015266272, anno di imposta 2021, notificata il 04/10/2022 al contribuente in oggetto, derivante da registrazione atti giudiziari, per un debito residuo di Euro 271,22;

- cartella di pagamento 1129920190009036240, anno di imposta 2016, notificata il 12/12/2019 al contribuente in oggetto, derivante da ruolo liquidazione i.v.a., per un debito residuo di Euro 848,26;

- cartella di pagamento n. 07920010047440671, anno di imposta 1993, notificata il 30/08/2002 al contribuente in oggetto, derivante da ruolo accertamento 740, per un debito residuo di Euro 23.313,06;

- cartella di pagamento n. 07920010047440671, anno di imposta 1994, notificata il 30/08/2002 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli accertamento 740, per un debito residuo di Euro 8.429,33;

- cartella di pagamento n. 07920010047440671, anno di imposta 1995, notificata il 30/08/2002 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli accertamento 740, per un debito residuo di Euro 6.959,45”.

Inoltre, l’Agenzia ha accertato che a carico della ricorrente risultano le seguenti violazioni non definitivamente accertate:

“- cartella di pagamento n. 29920230001237815, anno di imposta 2017, intestatario In oggetto, consegnata al concessionario il 10/02/2023 e non notificata, derivante da ruoli liquidazione i. v.a., per un debito residuo di Euro 203,27 (di cui l’imposta è pari a Euro 0,00);

- partita di ruolo n. 23003A000104000, anno di imposta 2022, intestatario in oggetto, consegnata al concessionario il 25/04/2023 e non notificata, derivante da

registrazione atti giudiziari, per un debito residuo di Euro 271,44 (di cui l'Imposta è pari a Euro 200,00)''.

Nonostante ciò, la ricorrente non ha dichiarato alcuna di tali posizioni nella domanda di finanziamento, rendendo una dichiarazione incompatibile con la situazione reale.

Proprio questa divergenza tra quanto dichiarato e quanto risultante dagli accertamenti ha costituito il presupposto della revoca, in quanto l'avviso pubblico prevedeva espressamente che, in caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione dovesse procedere alla revoca delle agevolazioni concesse.

7.2 – In proposito, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, con riferimento alle violazioni tributarie definitivamente accertate riscontrate dall'amministrazione, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'avviso pubblico, sostenendo che le stesse non integrerebbero i presupposti della causa escludente, in quanto (i) alcune riguarderebbero importi modesti; (ii), altre sarebbero successive alla presentazione della domanda e, quindi, irrilevanti ai fini della veridicità della dichiarazione resa; (iii) mentre altre ancora si riferirebbero a crediti ormai prescritti o comunque non più esigibili.

Tali deduzioni difensive risultano prive di pregio.

Si rammenta in proposito che il bando (Avviso pubblico 2021, agli atti) prevedeva, all'art. 11, la revoca delle agevolazioni in caso di dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Tra tali dichiarazioni, come si evince dal modulo di domanda sottoscritto dalla ricorrente, rientrava quella relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Tra dette cause rientrano, per quanto qui rileva, le violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, sia definitivamente accertate sia non definitivamente accertate, purché connotate dal requisito della gravità. In particolare, costituiscono violazioni gravi definitivamente accertate quelle di importo superiore a euro 5.000.00, mentre le violazioni non definitivamente accertate assumono rilievo, ai fini escludenti,

solo ove di importo non inferiore a euro 35.000,00. Le prime portano all'esclusione automatica dell'operatore economico mentre per le seconde l'esclusione dello stesso è subordinata ad un giudizio negativo circa l'affidabilità di questi.

Nel caso di specie, a fronte di alcune posizioni debitorie sorte successivamente alla presentazione della domanda e/o di modesto importo (quali la cartella di pagamento n. 29920220015266272, dell'importo di euro 271,00, e la cartella di pagamento n. 2992019009036240, dell'importo di euro 848,26), risultano invece sussistenti violazioni tributarie definitivamente accertate di rilevante entità, riconducibili alla cartella di pagamento n. 079200100474406781, notificata il 30 agosto 2002, per un importo complessivo di euro 38.975,95, relativa a ruoli derivanti da avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 1993, 1994 e 1995, idonee pertanto a integrare gli estremi di violazioni gravi.

In relazione a tali ultime posizioni debitorie la ricorrente deduce la loro intervenuta prescrizione e, in tale prospettiva, richiama l'ultimo periodo dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale la causa di esclusione delle gravi violazioni tributarie non opera quando il debito tributario sia stato integralmente estinto entro il termine di presentazione della domanda.

Ora, a parere del Collegio, la disposizione da ultimo richiamata non è pertinente al caso di specie. Essa, infatti, attiene alle ipotesi di esclusione per irregolarità tributaria, mentre nella fattispecie viene in rilievo un diverso profilo, rappresentato dalla mancata dichiarazione di violazioni tributarie effettivamente commesse.

In altri termini, l'eventuale estinzione del debito tributario – anche ove sussistente – è idonea a escludere la causa di esclusione per irregolarità fiscale, ma non incide sull'obbligo dichiarativo gravante sull'operatore economico, che è collegato invece al fatto storico della violazione tributaria. Quest'ultimo è, infatti, tenuto a rendere una dichiarazione completa e veritiera, comprensiva anche delle violazioni pregresse, indipendentemente dalla loro successiva regolarizzazione.

Il rinvio operato dall'art. 11 deve, pertanto, intendersi limitato all'individuazione delle tipologie di violazioni rilevanti, e non si estende alla disciplina che esclude l'effetto espulsivo in caso di intervenuta estinzione del debito.

Si aggiunga a tanto che la stessa riconducibilità della prescrizione tra le cause di estinzione del credito rilevanti ai sensi della citata disposizione si presenta quantomeno dubbia, essendo oggetto di contrasto tra due opposte ricostruzioni teoriche.

Secondo un primo approccio, di tipo tradizionale, la prescrizione determina l'estinzione del diritto, con conseguente venir meno del credito in senso sostanziale. In tale prospettiva, il decorso del tempo, accompagnato dall'inerzia del titolare, comporterebbe un effetto estintivo automatico (*ipso iure*), sicché il credito tributario prescritto dovrebbe considerarsi non più esistente e, dunque, non idoneo a integrare una violazione rilevante ai fini dell'art. 80. A sostegno di tale tesi, che ricostruisce la prescrizione come istituto di carattere sostanziale, si valorizza, in particolare, la formulazione normativa dell'art. 2934 c.c. che espressamente riferisce l'effetto estintivo al diritto ("*Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge*"), nonché la funzione della prescrizione quale strumento di adeguamento della situazione giuridica a quella di fatto e di stabilizzazione dei rapporti.

Alla stregua di un diverso orientamento, di tipo processualistico, cui aderisce una parte significativa della dottrina, la prescrizione non estinguerebbe il diritto in senso pieno, ma inciderebbe unicamente sulla sua azionabilità, determinando una preclusione alla tutela giudiziale del credito o, secondo altri, l'estinzione dell'azione.

In questa prospettiva, se non possono trarsi elementi univoci dalla formulazione dell'art. 2934 c.c., in quanto il riferimento all'estinzione del diritto viene ritenuto frutto di una mera imprecisione terminologica, depongono in senso contrario plurimi indici sistematici.

In particolare, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c.), ma deve essere eccepita dalla parte interessata, con la conseguenza che il diritto, pur non più coercibile, continua a sussistere e può essere fatto valere ove l'eccezione non sia sollevata. Ciò evidenzia come l'effetto della prescrizione non si produca automaticamente sul piano sostanziale, ma operi esclusivamente sul piano processuale, impedendo l'esercizio coattivo del diritto senza incidere sull'esistenza. In tale direzione depone anche l'art. 2937 c.c., che ammette la rinuncia alla prescrizione una volta maturata: tale rinuncia, infatti, non può che avere ad oggetto l'eccezione di prescrizione, e non già l'estinzione del diritto, la quale – ove realmente configurabile – opererebbe *ope legis* e, come tale, prescinderebbe da qualsiasi manifestazione di volontà della parte. La stessa configurabilità di una rinuncia conferma, dunque, che il diritto non viene meno, ma permane, seppure privo di tutela coattiva.

Ulteriore argomento è tratto infine dall'art. 2940 c.c., che esclude la ripetizione di quanto spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. Tale previsione presuppone, infatti, la perdurante esistenza del rapporto obbligatorio, sia pure privo di tutela giurisdizionale, e ne conferma la trasformazione in obbligazione naturale. Ne deriva che la prescrizione non determina il venir meno del debito sul piano sostanziale, ma ne limita la sola coercibilità, lasciando integro il fondamento giuridico dell'obbligazione.

Il Collegio ritiene di aderire a tale seconda impostazione in considerazione della persuasività degli argomenti su cui è fondata, sopra sinteticamente riportati.

Ne consegue che la prescrizione, incidendo esclusivamente sulla possibilità di far valere coattivamente il credito e non sulla sua esistenza, non può essere equiparata a una causa di integrale estinzione del debito ai sensi dell'art. 80, comma 4, ultimo periodo. Pertanto, anche sotto il diverso profilo ora esaminato, la relativa posizione

debitoria, anche ove prescritta, conserva rilevanza ai fini dell'obbligo dichiarativo e della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

In definitiva, per tutte le ragioni testé esposte la dichiarazione resa dalla ricorrente deve ritenersi nel suo complesso non veritiera, con conseguente legittimità della revoca disposta dall'amministrazione.

7.3 – La circostanza che le falsità abbiano riguardato violazioni tributarie definitive, per le quali l'esclusione opera automaticamente, senza necessità di alcuna valutazione sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico – riservata alle sole violazioni non definitive – rende superfluo l'esame dell'ulteriore profilo dedotto con il secondo motivo, concernente proprio il mancato svolgimento di tale giudizio in relazione a violazioni non definitivamente accertate. Ed infatti, una volta accertata la sussistenza di una causa di esclusione vincolata, non residua alcuno spazio per valutazioni discrezionali dell'Amministrazione e, pertanto, ogni censura attinente a tale ambito risulta priva di rilevanza ai fini della decisione.

7.4 – Non merita miglior sorte il terzo motivo, con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, per difetto dei presupposti della revoca e carenza di motivazione ed istruttoria.

Al riguardo, occorre preliminarmente distinguere le diverse ipotesi di revoca disciplinate dall'Avviso. Da un lato, è prevista una forma di revoca di natura sanzionatoria (*recte*: decadenza sanzionatoria), conseguente all'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che comporta la perdita *ab origine* del titolo legittimante l'erogazione del beneficio. Dall'altro lato, è contemplata una diversa ipotesi di revoca connessa all'inadempimento degli obblighi assunti in sede di domanda o nel contratto di finanziamento, la quale si innesta su un rapporto già validamente costituito e si traduce nella risoluzione del rapporto stesso.

Nessuna delle due fattispecie è riconducibile allo schema della revoca in autotutela di cui all'art. 21-*quinquies* della l. n. 241/1990, che presuppone una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario a fronte di un provvedimento legittimo ed efficace. Tale valutazione manca in particolare con riferimento alla decadenza, la quale – come chiarito dalla giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 luglio 2020, n. 18) – non costituisce espressione di un potere di riesame discrezionale dell'interesse pubblico, ma integra un effetto vincolato conseguente all'accertata insussistenza originaria o sopravvenuta dei presupposti del beneficio, senza che residuino margini per comparazioni o valutazioni di opportunità.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha fatto applicazione della decadenza per dichiarazioni non veritiere, avendo accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità dichiarati dalla ricorrente. Si tratta, pertanto, di un potere vincolato, espressamente previsto dall'art. 11 dell'Avviso, che impone la revoca delle agevolazioni al ricorrere del relativo presupposto, senza alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che non era richiesta alcuna motivazione rafforzata né una rinnovata ponderazione dell'interesse pubblico, risultando sufficiente l'accertamento della difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale.

Parimenti infondata è la dedotta carenza di istruttoria, atteso che IRFIS ha legittimamente fondato il proprio operato sulle risultanze della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, autorità competente in materia, senza che residuassero margini per ulteriori valutazioni autonome.

Né può ritenersi che l'Amministrazione fosse tenuta a svolgere un'autonoma e ulteriore verifica nel merito delle singole posizioni debitorie, essendosi legittimamente avvalsa delle risultanze della certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, soggetto istituzionalmente competente alla relativa attestazione. In presenza di tale certificazione, IRFIS era tenuta a prenderne atto ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, senza che residuassero margini per una diversa valutazione

discrezionale o per un sindacato sostitutivo sulle posizioni fiscali accertate, tanto più che la ricorrente non ha fornito una contestazione puntuale e documentata idonea a infirmarne il contenuto.

7.5 – Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso non merita accoglimento e deve essere, pertanto, respinto.

8 – Il carattere controverso della natura giuridica della prescrizione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Andrea Illuminati

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO